

Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2013, n. 21-6143

Art. 24, comma 3, l.r. n. 18/2007 e s.m.i. ASL TO5. Individuazione sede legale definitiva.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

L'art. 24, comma 3, ("Disposizioni transitorie") della legge regionale n. 18/2007 e s.m.i., in materia di riassetto del servizio sanitario regionale, definisce, per i casi di "nuove ASL derivate dalla fusione di due o più aziende preesistenti", il procedimento per l'individuazione della sede legale definitiva, prescrivendo, in proposito, la necessità di un provvedimento della Giunta regionale, su proposta del direttore generale dell'azienda sanitaria interessata e previo parere della Conferenza dei Sindaci della stessa ASL.

Le prescrizioni legislative in parola, qualificate nei termini di disposizioni transitorie dalla legge regionale citata, sono state rese applicabili, in quanto compatibili, in tutti i casi di costituzione di nuove aziende sanitarie ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 della medesima legge regionale dall'art. 1, comma 1, della successiva legge regionale n. 3/2012.

Il citato art. 18 della l. r. n. 18/2007 prevede inoltre in particolare, al comma 5, che le nuove ASL "sono costituite in azienda, con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, con decreto del Presidente della Giunta regionale (omissis).....".

Con D.P.G.R. n. 5542 del 29.12.1994 era stata a suo tempo costituita in azienda con personalità giuridica pubblica l'Unità Sanitaria Locale n. 8, la cui sede legale provvisoria era stata individuata in Chieri – V. San Domenico n. 21.

Con D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007, inerente l'individuazione delle nuove aziende sanitarie locali e dei relativi ambiti territoriali, si era provveduto alla ridenominazione dell'ASL n. 8 di Chieri in ASL TO5; ancorchè in assenza di variazioni del relativo ambito territoriale o di ogni altra situazione di fatto o di diritto, in relazione al combinato disposto di cui ai citati artt. 18 e 24 della l.r. n. 18/2007 con successivo D.P.G.R. n. 86 del 17.12.2007 era stato preso atto, con efficacia costitutiva, della variazione della denominazione aziendale sopra specificata.

Né nella citata D.C.R., né nel Decreto presidenziale di cui sopra risultano peraltro rinvenibili indicazioni sull'individuazione della sede legale dell'azienda in questione, talchè, in assenza di ulteriori evidenze documentali, agli atti della Direzione Sanità, in ordine all'avvenuto espletamento del procedimento – di cui al citato art. 24, comma 3, l.r. n. 18/2007 – necessario per l'individuazione della sede aziendale definitiva, si deve rilevare come l'attuale sede dell'ASL TO5 debba tuttora intendersi individuata in via provvisoria, a mente del ricordato DPGR n. 5542/1994 (posto che la citata disposizione legislativa, oltrechè di molti anni successiva al ricordato decreto n. 5542, trova applicazione, se interpretata secondo il suo stretto tenore letterale, ai soli casi di "aziende sanitarie locali derivate dalla fusione di due o più aziende preesistenti", escludendo così le aziende, che, a seguito della ridefinizione dell'assetto istituzionale operata a mezzo della citata DCR n. 136-39452 del 2007, furono oggetto, com'è appunto il caso dell'ASL TO5, di semplice ridenominazione).

Quanto sopra premesso, si deve ora rilevare come il direttore generale dell'ASL TO5, con propria deliberazione n. 264 del 10.06.2013, abbia dato atto del trasferimento, a far data dall'01/08/2013, della sede della Direzione generale dell'ASL TO 5 da via San Domenico n. 21 a Piazza Silvio Pellico n. 1, nell'ambito del medesimo Comune di Chieri, a seguito della conclusione dei lavori del

nuovo edificio di Piazza Silvio Pellico n.1 e delle disposizioni organizzative conseguentemente adottate.

Al provvedimento deliberativo del direttore generale dell'ASL TO 5 risulta allegato il verbale della Conferenza dei Sindaci dell'ASL TO 5 n. 10 del 20/06/2013 nel quale viene espresso parere favorevole, all'unanimità dei presenti, in ordine alla variazione della sede legale dell'ASL TO5 mediante trasferimento della stessa in Piazza Silvio Pellico n. 1 nell'ambito del medesimo Comune di Chieri, ai fini del procedimento "previsto dalla legge regionale n. 18/2007, art. 24 comma 3" (ancorché lo stesso, come sopra evidenziato, sia in realtà testualmente prescritto per i soli casi di "aziende sanitarie locali derivate dalla fusione di due o più aziende preesistenti").

Posto quanto sopra è da ritenere come, in assenza di indicazioni legislative regionali in ordine all'individuazione della sede legale definitiva delle aziende sanitarie regionali non riconducibili alla fattispecie, sopra citata, di cui all'art. 24, comma 3, della l.r. n. 18/2007 e s.m.i., la stessa disposizione debba essere interpretata al di là della sua stretta formulazione letterale, rendendo così configurabile l'applicazione del procedimento amministrativo ivi delineato a tutti i casi di individuazione e/o di variazione della sede legale delle aziende sanitarie regionali, anche nell'ambito dello stesso Comune; ciò sia in considerazione della rilevanza che l'indicazione della sede legale comporta al fine di garantire la necessaria certezza dei rapporti giuridici, sia, per quanto specificamente attiene il caso dell'ASL TO5, avuto riguardo al carattere tuttora provvisorio della sede a suo tempo individuata a mezzo del ricordato decreto presidenziale n. 5542/1994.

Quanto sopra illustrato il relatore, considerato che, ai sensi del citato art. 24, comma 3, della l.r. n. 18/2007, la competenza in ordine all'individuazione della sede legale definitiva delle aziende sanitarie regionali è attribuita alla Giunta Regionale - in assenza di ragioni ostative a che la stessa sede venga individuata come da deliberazione del direttore generale dell'ASL TO5 – propone alla Giunta regionale di individuare la sede legale definitiva dell'ASL TO 5 in Chieri, P.zza Silvio Pellico n. 1, a far data dal primo agosto 2013.

La Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore:

Visti:

la l.r. del 6 agosto 2007, n. 18 recante ad oggetto: "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale";
la l.r. del 28 marzo 2012, n. 3 recante ad oggetto: "Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale";
il D.P.G.R. n. 5542 del 29.12.1994;
la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007;
il D.P.G.R. n. 86 del 17.12.2007;
la deliberazione del direttore generale dell'ASL TO5 n. 264 del 10.06.2013;
il verbale della Conferenza dei Sindaci n. 10 del 20.06.2013.

unanime,

delibera

di individuare la sede legale definitiva dell'ASL TO 5 in Chieri, Piazza Silvio Pellico n. 1, a far data dal primo agosto 2013.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero ancora al Giudice Ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal Codice civile. In tutti i casi, il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento da parte degli interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)